

- (7) Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping. L'industria dell'Unione sta subendo un pregiudizio significativo a causa di un aumento, in termini di quota di mercato, delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul pregiudizio presunto

- (9) Per quanto riguarda il dumping, nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping.
- (10) In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova dell'esistenza del dumping basati su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC e arrivano al 37 %.
- (11) Queste informazioni erano contenute nell'avviso di apertura.
- (12) Per quanto riguarda questa condizione, un importatore indipendente ha contestato la registrazione richiesta delle importazioni, osservando che non si può stabilire l'esistenza nel passato di pratiche di dumping dato che l'inchiesta è ancora in corso.
- (13) L'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), non impone tuttavia l'esistenza nel passato di pratiche di dumping. Prevede invece che il prodotto di cui trattasi sia stato oggetto nel passato di pratiche di dumping o che l'importatore sia, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping.
- (14) Con la pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* gli importatori sono stati informati o quantomeno dovrebbero essere stati informati delle pratiche di dumping. L'avviso di apertura è un documento pubblico cui tutte le parti interessate, in particolare gli importatori, hanno accesso. Questi ultimi inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che in quel momento gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.
- (15) Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato. Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020 il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale di quest'ultima.
- (16) La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

- (17) Nella domanda di registrazione delle importazioni il denunciante ha fornito elementi di prova di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. A tal fine il denunciante ha utilizzato il metodo descritto nella denuncia per calcolare i volumi delle importazioni nel periodo da marzo a maggio 2020 e ha confrontato tali quantitativi con gli stessi mesi del 2019. In base al metodo utilizzato nella denuncia, i codici NC presi in considerazione sono stati i seguenti: 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90. Per quest'ultimo codice NC, il denunciante ha confermato la propria stima secondo cui il 95 % dei volumi delle importazioni nell'ambito di tale codice era costituito dal prodotto in esame.

